



SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mario Sano'

(nominato con D.G.R. n. 18 - 3300 del 28 Maggio 2021)

L'anno 2021, il giorno 13 del mese di Luglio, presso l'Azienda Sanitaria Locale BI con sede legale in Ponderano (BI) - Via dei Ponderanesi n. 2

ha assunto la seguente deliberazione:

Deliberazione n. 36 del 13/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI RAPPORTI FRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE.

Deliberazione n. 36 del 13/07/2021

SEDE LEGALE

Via del Ponderanesi n. 2 - 13075 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI RAPPORTI FRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 327 della SS AFFARI GENERALI, LEGALI E ISTITUZIONALI;

RICHIAMATE le seguenti normative:

- Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Legge n. 266 dell'11 agosto 1991 "Legge-quadro sul Volontariato" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 502/92 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e s.m.i.;

PREMESSO che:

- il Terzo Settore, come riconosciuto anche recentemente dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 131/2020), deve considerarsi quale espressione di attività e interventi da ricondurre all'ambito delle libertà sociali garantite dall'art. 2 della Costituzione e al principio di sussidiarietà, ex art. 118 della Costituzione, in quanto poste in essere da soggetti privati che operano per scopi di utilità collettiva e di solidarietà sociale;
- in ambito sanitario, l'art. 14, comma 7, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. stabilisce che debba essere "favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti [...]";
- la Legge delega n. 106/2016 di Riforma del Terzo settore stabilisce, all'articolo 5, la necessità di "armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all'interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontariato e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 e di quelle operanti nell'aprotezione civile";
- gli Enti del Terzo settore (anche ETS) "diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale" individuate all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/17;
- come previsto dall'art. 55, comma 1, del D.Lgs. n. 117/17, "in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura

Pag. 1 di 4

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente.

Deliberazione n. 36 del 13/07/2021

SEDE LEGALE

Via dei Primitiviani, n. 2 - 13875 Ponderano (BI)
P. IVA 01210290224

- finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”;
- secondo quanto previsto dall'art. 56 del D.Lgs. n. 117/17, le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato (anche “OdV”) e le associazioni di promozione sociale (anche “APS”), iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
 - ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 117/17, anche i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza “possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione”;
 - il Codice del Terzo Settore fonda un modello di relazione fra ETS e P.A. “sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico” (nei termini, Corte Costituzionale, sentenza n. 131/2020 sopracitata);
 - l'ASL BI negli anni ha consolidato proficue relazioni istituzionali con gli Enti del Terzo Settore (ETS) per il perseguimento di importanti obiettivi legati al soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari della popolazione e all'implementazione di percorsi di auto-mutuo aiuto, di formazione e di promozione della salute. Le attività di interesse generale, realizzate per mezzo delle Convenzioni stipulate con gli ETS, si affiancano e integrano

Pag. 2 di 4

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente.

Deliberazione n. 36 del 13/07/2021

SEDE LEGALE

Via del Ponderanasi n. 2 - 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810280924

l'attività di assistenza socio sanitaria dell'Azienda, ricoprendo un ruolo di grande importanza per i pazienti e le loro famiglie;

- l'ASL BI ritiene quindi fondamentale il coinvolgimento attivo del settore non profit, operante sul territorio per il perseguimento degli obiettivi di tutela della salute, di supporto ai percorsi assistenziali socio-sanitari dei pazienti e delle loro famiglie nonché per favorire il processo di umanizzazione delle cure;

LETTI:

- la Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016, "Linee guida per l'affidamento di servizi enti del terzo settore e alle cooperative sociali";
- il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad oggetto: "Codice del Terzo settore. Coinvolgimento degli Enti del Terzo settore nei rapporti con gli enti pubblici", reso ad ANAC in occasione dell'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione;

RICORDATO che l'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 definisce come Enti del Terzo settore "le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore";

RITENUTO necessario regolamentare i rapporti tra l'Azienda ed i soggetti del Terzo settore interessati a collaborare con l'ASL BI, al fine di rispondere ai principi ed alla disciplina espressi della vigente normativa e dalle disposizioni/orientamenti delle autorità di riferimento;

PRESO ATTO del carattere "dinamico" ed "evolutivo" del percorso avviato, interessato dall'evoluzione della stessa legislazione, prassi e giurisprudenza, che potranno determinare modifiche o integrazioni alle procedure delineate dall'Azienda";

RITENUTO di approvare il testo del Regolamento in materia di rapporti fra l'ASL BI e gli Enti del Terzo settore, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO dei pareri conformi del Direttore Amministrativo, Dr.ssa Carla BECCHI e del Direttore Sanitario, Dr. Francesco D'ALOIA, ai sensi del D.Lg.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA:

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

Pag. 3 di 4

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente.

Deliberazione n. 36 del 13/07/2021

SEDE LEGALE

Via del Ponderenese n. 2 - 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01210260921

- 1) di approvare il "Regolamento in materia di rapporti fra l'ASL BI di Biella e gli Enti del Terzo Settore", allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che le clausole del Regolamento allegato assumono valore di indirizzo generale da applicarsi a tutti i rapporti di collaborazione che si instaurino fra l'ASL BI di Biella e gli Enti del Terzo Settore, rinviandosi alla stipula di specifiche convenzioni con ogni singola associazione / organizzazione / altro ente per la disciplina più dettagliata dei contenuti della forma di collaborazione che si intenda instaurare;
- 3) di formalizzare, anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della L.241/90, l'attribuzione delle competenze previste specificamente nel Regolamento in capo ai Direttori delle Macroarticolazioni Aziendali Area Territoriale, Area Ospedaliera e Area della Prevenzione, con riferimento ai procedimenti relativi all'instaurazione dei rapporti con il Terzo Settore;
- 4) di precisare che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'ASL BI;
- 5) di dare mandato alla Struttura Affari Generali, Legali e Istituzionali di provvedere agli adempimenti consequenziali e di trasmettere copia del presente provvedimento per gli adempimenti di competenza al Collegio Sindacale ed alle Macroarticolazioni aziendali, nonché di darne diffusione attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'Azienda;

Con parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Altresì

DELIBERA:

di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, prevista dall'art. 3 della L.R. n. 31 del 30.6.1992, sussistendo la condizione di cui all'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.

AS/am

SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 - 11015 Ponderano (BI)

P.IVA 01810260024

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 36 del 13/07/2021

Per approvazione

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mario Sano'